

Ente Erogatore Emilia Romagna

Data di pubblicazione 29/07/1988

Oggetto L.R. 26 luglio 1988, n. 30. (art. 17).
Costituzione del sistema informativo regionale.

Obiettivo La Regione promuove la costituzione del sistema informativo regionale (SIR) finalizzato all'esercizio delle funzioni di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, e al loro coordinamento con le attività degli Enti locali. Il SIR è istituito secondo le modalità e le forme previste dalle norme della presente legge ed opera mediante l'acquisizione, la memorizzazione, l'aggiornamento, la elaborazione e l'integrazione dei flussi informativi e dei dati fondamentali dell'attività economica e sociale regionale e di quelli relativi all'esercizio delle funzioni della pubblica Amministrazione regionale e locale.

Beneficiari Sono ammessi all'erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge enti locali situati sul territorio regionale tra i quali in particolare:

1. i comuni capoluogo di provincia della Regione (Bologna, Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna, Ferrara); con gli stessi la Regione intende promuovere una Intesa istituzionale di Programma per il Piano Telematico;
 2. gli altri comuni della Regione con una popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti;
 3. aggregazioni o unioni di comuni anche di dimensioni minori che progettino nei territori di loro competenza piani di sviluppo telematico di interesse comune per migliorare la situazione ambientale, urbanistica, economica e sociale;
 4. le Amministrazioni provinciali;
 5. le Comunità montane.
-

Azioni I soggetti interessati sono invitati ad inviare i progetti dei Programmi di sviluppo telematico che, indipendentemente dalla disponibilità delle specifiche risorse regionali, definiscano i tempi di attuazione e gli obiettivi da realizzare come sistemi informativi, telematici e servizi per i cittadini e le imprese.
Per "qualità" si intende anche il carattere innovativo al quale si informeranno le pubbliche amministrazioni nella realizzazione e nell'esecuzione di tali progetti.
In tal senso è prevista la massima cooperazione tra tali soggetti, anche in sede preliminare degli obiettivi e dei requisiti di qualità che si intendono perseguire.

Spese ammissibili I programmi ammessi al contributo sono finanziati con la medesima

percentuale fissa che viene definita dal rapporto tra la cifra messa a disposizione (lire 2.000.000.000) e l'ammontare dei singoli importi dei progetti ammessi al finanziamento.

Il contributo per ogni singola amministrazione non è superiore al 70% della spesa preventivata e non supererà la cifra di 100 milioni.

Procedure Le domande, corredate dai progetti, vanno presentate alla Regione

Data scadenza 06/10/2000

Scadenza Termini prorogati al 6 ottobre 2000.

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna

Riferimenti normativi L.R. 26 luglio 1988, n. 30. (B.U. 69/1988).

Modulistica

D.G.R. 218/2000 - Definizione dei criteri e delle procedure di concessione di contributi alle amministrazioni provinciali ai sensi della legge regionale n. 30/1988.

D.G.R. 219/2000 - Definizione dei criteri e delle procedure di concessione di contributi alle amministrazioni locali ai sensi della legge regionale n. 30/1988.

D.G.R. 1171/2000 - Proroga termini per la presentazione delle richieste.

Riferimenti operativi: indirizzi utili